

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, tra le parti:

- 1) **CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.**, con sede in Località Plan des Lizzes 2, Courmayeur (AO), Partita Iva e Codice Fiscale 00670030071;
- 2) **ALLIA Elena**, nata a Torino (TO) il 07/09/1963 e residente in Milano (MI), in via Fatebenesorelle 18, codice fiscale LLALNE63P47L219B di seguito indicata anche come collaboratrice;

PREMESSO

- Che la **CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L.** svolge, tra le altre, attività di promozione turistica per conto del Comune di Courmayeur ed ha la necessità di affidare a terzi l'attivazione di specifici progetti promozionali;
- Che la signora Elena ALLIA dichiara di essere in possesso dei requisiti e dell'esperienza necessari a realizzare le iniziative di cui sopra;

SI CONVIENE E STIPULA

Quanto segue:

1) OGGETTO

La Collaboratrice si impegna a rendere nei confronti della Committente un progetto di promozione e sviluppo del settore turistico congressuale, tramite le seguenti azioni:

- a) ...Profilazione di contatti Agenzie ed Aziende in target per tipologia di eventi
- b) Creazione di almeno venti appuntamenti (di persona o on line) mirati da fissare insieme a collaboratori di CSC per presentazione e promozione della destinazione e relative opportunità
- c) Supporto alla creazione di nuovi strumenti di comunicazione ed ingaggio mirati (es. newsletter) e alla costruzione dell'offerta
- d) Tutoring e supervisione lato clienti ed organizzativo su eventi confermati, se necessario
- e) Partecipazione a riunioni interne CSC su impostazione di strategia MICE e ad altri tipi di appuntamenti con fornitori di servizi, anche di persona in loco, se programmato in tempo utile e qualora necessario

Tale attività sarà svolta dalla Collaboratrice in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento di carattere organizzativo funzionale alla realizzazione dell'incarico. La prestazione sarà svolta in modo prevalentemente - ma non esclusivamente - personale, senza alcun vincolo di subordinazione ed essendo esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa in base all'art. 409 n. 3 C.p.C.

2) ORGANIZZAZIONE

La Collaboratrice, nell'ambito della propria esperienza e professionalità, si impegna ad effettuare la prestazione al fine di conseguire il risultato indicato in oggetto. Ella sarà libera di determinare giornate, orari e modalità di svolgimento dell'attività e quant'altro caratterizzerà la sua prestazione, senza pertanto essere tenuta a vincoli di continuità. Per l'esecuzione della propria attività la Collaboratrice potrà eventualmente accedere ai locali, alle attrezzature ed in generale alle strutture della società.

3) REMUNERAZIONE

La Collaboratrice avrà diritto a una remunerazione, al netto delle ritenute fiscali e contributive, determinata mensilmente in € 1.000,00 (dicansi Euro Mille). Le parti si danno atto che l'entità del corrispettivo è stata pattuita tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto e che l'importo stesso è proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto.

Eventuali spese per l'esecuzione del contratto resteranno a carico della Collaboratrice salvo diversa autorizzazione scritta rilasciata preventivamente dalla committente.

Sono a carico del committente eventuali spese di trasferta preventivamente autorizzate.

Il compenso sarà erogato in una unica soluzione entro il 30 giugno 2023.

4) DURATA E RISOLUZIONE

Il presente accordo avrà validità dalla data odierna e si concluderà il 15 giugno 2023, senza necessità di ulteriore comunicazione o preavviso. La Committente si riserva di richiedere in qualunque momento un resoconto scritto delle attività effettuate, che sarà libera di valutare nel determinare eventuali ritardi e irregolarità nella realizzazione delle attività concordate nel presente contratto, fatto salvo il caso di forza maggiore. Resta in ogni caso ferma la possibilità di recesso per giusta causa a norma di legge.

5) CONCORRENZA E IMMAGINE

Fermo restando il diritto della Collaboratrice di svolgere altri incarichi durante l'esecuzione del presente contratto, la stessa si impegna a non svolgere attività in concorrenza o comunque potenzialmente conflittuali con l'immagine con la Committente, né a diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi ed alla organizzazione degli stessi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività della Committente stessa per tutta la durata dell'incarico. Si intende che il materiale, segnatamente fotografico, utilizzato e messo a disposizione sulle comunità internet oggetto del contratto sarà libero da vincoli legali di sorta e resterà comunque acquisito dalla committente anche in seguito alla conclusione del contratto.

6) IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nei pur limitati casi in cui la prestazione debba svolgersi presso i locali della Committente troveranno applicazione le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le regole interne per la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in atto presso il Committente. In particolare, la

Collaboratrice dichiara di aver ricevuto adeguate informazioni in merito ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività ed alle modalità di esecuzione atte a contenerli; dichiara inoltre di aver ricevuto una completa informazione sui comportamenti da tenere in caso di incendio o evacuazione e di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale necessari a garantire la copertura dai rischi di cui sopra.

5) DISPOSIZIONI FISCALI

Ai fini fiscali si precisa quanto segue:

- Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 50, c. 1 lettera c-bis) T.U.I.R;
- All'atto della erogazione del compenso ovvero di acconti il committente opererà una ritenuta d'acconto ai fini I.R.PE.F. di cui all'art. 23 D.P.R. 600/73;
- Il compenso corrisposto alla Collaboratrice non è soggetto a I.V.A. in quanto la medesima dichiara di renderlo in assenza di altra attività di lavoro autonomo dalla stessa esercitata; ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 D.P.R. 633/72.

6) DISPOSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI

Ai fini previdenziali si precisa quanto segue:

- La collaboratrice dichiara di essere iscritta alla seguente forma obbligatoria di contribuzione previdenziale: fondo pensione lavoratori dipendenti;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 26 L. 335/95 il reddito di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente rapporto è soggetto al regime di contribuzione previdenziale ordinaria;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs 38/00 il reddito di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente rapporto è soggetto alla tutela assicurativa INAIL in ragione delle tariffe di premio applicate dal medesimo istituto;
- I contributi di cui sopra sono posti per due terzi a carico della committente e per un terzo a carico della Collaboratrice;
- La CENTRO SERVIZI COURMAYEUR S.R.L. effettuerà il versamento dell'intero importo relativo al contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso stesso;
- L'iscrizione della Collaboratrice presso la sede INPS territorialmente competente sarà a cura della Committente.

7) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato dal presente contratto si rinvia al disposto degli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto
Courmayeur, li 15 marzo 2023

Elena ALLIA

Per la CENTRO SERVIZI
COURMAYEUR S.R.L.